

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 27787 Anno 2019**

**Presidente: MENICHETTI CARLA**

**Relatore: BELLINI UGO**

**Data Udiienza: 08/05/2019**

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROSSI GIORGIO nato a ASIAGO il 24/04/1967

avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI  
che ha concluso chiedendo

udito il difensore

Si rende noto che l'avv. Oboe Laura del foro di Vicenza difensore di Rossi giorgio ha fatto pervenire adesione all'astensione alle udienze.

E' pervenuta oggi dichiarazione di astensione da parte dell'avv. Luca Pancrazio difensore delle parti civili Vescovi Andrea, Vescovi Albano, Vescovi Alessandro e Sostizzo Diomira.

La Corte rileva che sono altresì costituite altre parti civili con diversi difensori sig. Bonati Angela, Vescovi Nicolas e Vescovi Giovanni e che a questi non e' stata inoltrata

la comunicazione di cui all'art. 3 co.1 lett. B del codice di autoregolamentazione dell'organismo congressuale forense. Dispone procedersi oltre.

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

Per Rossi e' presente l'avv. Remo Pannain del foro di Roma in sostituzione dell'avv. Oboe Laura nomina a sostituto depositata in udienza che si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia con sentenza pronunciata in data 13 Ottobre 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Belluno, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di ROSSI Giorgio, in relazione al reato di omicidio colposo ascritto con inosservanza della disciplina prevenzionistica sul lavoro, nella misura di un anno mesi quattro di reclusione.

2. Al ROSSI era contestato, quale titolare dell'omonima ditta di LEGNAMI s.r.l., di avere omesso di assicurare al dipendente VESCOVI Ennio una adeguata formazione e di garantire una informazione in relazione alla attività di abbattimento di piante in comune di Arsiè cui era stato destinato unitamente al più anziano ed esperto collega Bonato Gianfranco, di talchè lo stesso era rimasto schiacciato da una pianta di abete rosso di cui aveva proceduto al taglio con tecnica non corretta, che ne aveva provocato la morte.

3. La corte territoriale ravvisava profili di colpa in capo all'imputato in ragione di una carente ed inadeguata formazione del dipendente la quale da un lato non era corredata da attestazioni di effettiva partecipazione a corsi e dall'altra si era articolata nel delineare la complementare attività di sramatura, la quale presupponeva l'abbattimento della pianta, laddove l'istruttoria dibattimentale aveva confermato che il VESCOVI era stato utilizzato dal ROSSI anche in attività di taglio delle piante, sebbene di modesta dimensione.

4. Quanto ai profili causali escludeva l'esorbitanza e la eccezionalità della condotta del lavoratore il quale, secondo la prospettiva difensiva, non solo aveva intrapreso l'attività del taglio della pianta a seguito di iniziativa autonoma, ma addirittura in violazione di specifiche prescrizioni del ROSSI e del caposquadra BONATO, in quanto era comunque mancata una corretta segnalazione del divieto, in mancanza di accorgimenti visibili e segni idonei a rammentargli l'eventuale istruzione ricevuta verbalmente.

5. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per Cassazione la difesa del ROSSI articolando due motivi di ricorso.

5.1 Con un primo motivo deduce contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riferimento ai profili di colpa riconosciuti in capo al ROSSI in ragione della carente formazione e informazione impartita sul contenuto della prestazione e sulla tecnica lavorativa da osservare, laddove dall'istruttoria dibattimentale era emerso che al VESCOVI era stato

interdetto il taglio delle piante, cui mai in precedenza era stato adibito mentre la formazione e la informazione integralmente ricevute attenevano appunto all'attività di sramatura delle piante una volta a terra dopo il taglio e che infine erano stati consegnati al VESCOVI i dispositivi di sicurezza correlati alle attività da compiersi e ai rischi connessi e fornite specifiche istruzioni sulle piante che non andavano lavorate.

5.2 Con una ulteriore articolazione lamentava violazione di legge in relazione agli art.40 e 41 II comma cod.pen. in ragione di un comportamento esorbitante, eccentrico ed eccezionale del lavoratore il quale aveva di propria iniziativa proceduto al taglio dell'abete pure in presenza di contrarie istruzioni fornite dal datore di lavoro nel corso di sopralluogo avvenuto alcuni giorni prima dell'infortunio e nonostante il caposquadra BONATO avesse prescritto al VESCOVI di limitarsi alla sramatura di una pianta che egli aveva appena finito di tagliare.

Assumeva che la condotta posta in essere dal lavoratore si era caratterizzata per imprevedibilità ed abnormità in quanto tesa ad eludere gli ordini e le prescrizioni impartite ai lavoratori, affermandosi come la stessa si presentasse eccentrica rispetto all'area di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Infondata è la prima censura che si appunta sulla riconosciuta inosservanza alla regola cautelare, relativa alla formazione e all'informazione fornite ai dipendenti dal datore di lavoro. Invero il giudice distrettuale nella motivazione richiamata dallo stesso ricorrente ha chiaramente e logicamente evidenziato come la fase formativa fosse stata del tutto carente in relazione alla prestazione lavorativa di taglio delle piante cui il VESCOVI era assegnato, sulla base di argomentazioni concernenti le carenze formative segnalate dal preposto BONATO, la mancata partecipazione del lavoratore a corsi di formazione e la carenza della documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato ROSSI. Del tutto legittimamente invero il giudice distrettuale ha parametrato l'obbligo di informazione non già alla ausiliaria e complementare prestazione della sramatura delle piante da abbattere come richiesto dalla difesa del ricorrente, bensì a quella che era la principale attività dell'azienda del ROSSI e cioè il taglio delle piante e la lavorazione del legname; invero la inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del VESCOVI nel settore di riferimento (egli aveva esperienza quale muratore ed era stato assunto

dalla ROSSI LEGNAMI s.r.l. dieci giorni prima del tragico evento) imponevano da un lato la osservanza di un periodo di apprendistato del lavoratore in attività ausiliarie o di supporto ma, al contempo, giustificavano la somministrazione al lavoratore apprendista di una formazione idonea a garantire l'apprendimento delle tecniche di abbattimento e di sramatura ma, in ogni caso, ad assicurare l'osservanza di precauzioni necessarie a prevenire, anche in relazione alle prestazioni cui sarebbe stato nel tempo chiamato a svolgere, il realizzarsi di eventi dannosi.

2. Del tutto illogico è il pregiudizio, che stà alla base del primo motivo di ricorso, secondo cui il VESCOVI avrebbe dovuto ricevere formazione e informazione limitatamente alla prestazione lavorativa concernente le pratiche ausiliarie di sramatura, laddove lo stesso preposto BONATO non aveva potuto negare che *il povero VESCOVI nei giorni precedenti l'infausto evento avesse abbattuto alberi...no qualche alberello, ma piccolo...io di solito tagliavo le piante e mio cognato le sramava...non bisognava...sapeva di non tagliarla, me l'ha fatta proprio sotto il naso* (pag.4 motivi di ricorso).

2.1 A nulla rileva poi che nel verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuale sottoscritto dal lavoratore quest'ultimo riconosceva di aver ricevuto una sufficiente informazione sul loro utilizzo e sui rischi della lavorazione, in quanto il giudice di appello ha evidenziato come il datore, pure avendo ottenuto una sorta di liberatoria dai propri dipendenti in ordine alla dotazione di strumenti antinfortunistici, di fatto aveva eluso gli obblighi sullo stesso incombenti sul luogo di lavoro, che non si arrestavano alla acquisizione e alla fornitura dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma, come prescrive la disposizione normativa richiamata nel capo di imputazione, imponevano di richiedere l'osservanza della utilizzazione dei suddetti dispositivi, poiché il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle dopo avere somministrato al lavoratore una adeguata formazione sull'utilizzo dei presidi e sui rischi connessi alle lavorazioni cui il lavoratore era chiamato a partecipare (in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità di due soci-amministratori di una s.n.c. che, in qualità di datori di lavoro, avevano colposamente cagionato la morte di un lavoratore, il quale aveva eseguito la verifica di funzionamento di un

impianto di luminarie con strumenti pericolosi, in assenza di misure di sicurezza specificamente previste ed in difetto dell'attività di vigilanza necessaria ad accertare che il detto lavoratore facesse uso durante le lavorazioni dei guanti isolanti (sez.IV, 17.5.2012 n.34747, Parisi, Rv.253513). Il primo motivo deve pertanto essere disatteso.

3. Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti infondato.

A tale proposito non pare cogliere nel segno l'argomento difensivo che deduce assoluta carenza motivazionale da parte del giudice di appello con riferimento alla mancata esclusione del rapporto di causalità in ragione della imprevedibilità, eccentricità e imprudenza del comportamento del dipendente il quale si era posto al taglio di una pianta senza essere stato autorizzato ed anzi vi si era dedicato in violazione dei divieti e dei limiti posti dal datore di lavoro e dal preposto.

3.1 Come ha evidenziato il giudice distrettuale con ragionamento corretto sotto il profilo logico giuridico la pianta era stata ricompresa, anche mediante specifica segnalazione, tra quelle da abbattere, né risultano elementi obiettivi da cui ricavare che la stessa era soggetta a procedure di taglio particolari in ragione delle sue caratteristiche arboree o della posizione all'interno del bosco. Rimane la circostanza che secondo quanto evidenziato dallo stesso caposquadra BONATO il VESCOVI, che stava operando con lui nello sramamento di una pianta appena abbattuta, si pose a sua volta a tagliare un abete rosso che, anche in ragione della patologia fungina che presentava, ebbe un raggio di caduta non convenzionale e preventivabile per un lavoratore privo di esperienza, così da cadergli addosso.

3.2 Orbene, è stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione

comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n.16397).

4. Non pare dubbio - e il giudice di appello ne ha dato conto in motivazione - che il lavoratore era intento alla esecuzione di un compito che rientrava nelle mansioni cui era chiamato ad attendere quantomeno sotto il controllo di altro lavoratore, e comunque in relazione alle quali avrebbe dovuto possedere una adeguata formazione e, come ha plasticamente evidenziato il teste BONATO, il VESCOVI aveva abbandonato le operazioni ausiliarie rispetto a quelle svolte dal teste e, a poca distanza dal luogo in cui entrambi operavano, aveva proceduto di propria iniziativa all'abbattimento di una pianta, che pure doveva essere tagliata, beffando la sua vigilanza ("me l'ha fatta sotto il naso"); né l'iniziativa assunta dal lavoratore può ritenersi assolutamente imprevedibile e abnorme, in ragione della contestualità della lavorazione e dell'ambito lavorativo che atteneva appunto al taglio delle piante e alla preparazione del legname ricavato.

4.1 In ogni caso vale il principio ripetutamente ribadito dal S.C. che non avendo il lavoratore ricevuto una adeguata formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, né verificabili prescrizioni lavorative sui limiti cui era tenuto il suo intervento (come può ricavarsi dalle dichiarazioni del BONATO sul fatto che il VESCOVI era stato adibito al taglio di alberi piccoli), la sua condotta, benchè imprudente e avventata, non può assurgere a causa esclusiva dell'infortunio occorso quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.IV, 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, 259313; 2.5.2012 Goracci n.22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n.21511, Di Vita, n.m.).

4.2 Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.IV, 13.11.2011 Galante, n.m.; sez.F. 12.8.2010, Mazzei Rv.247996). Il motivo di ricorso va pertanto rigettato.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 8 Maggio 2019

Il Consigliere estensore

Ugo Bellini

*Ugo Bellini*

Il Presidente

Carla Marichetti

*Carla Marichetti*

